



COMUNE DI BORMIDA

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

**DELIBERA N° 9
DEL 31.01.2018**

*L'anno duemiladiciotto
il giorno trentuno
del mese di gennaio
alle ore 18,30*

*nella sede comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi
e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri :*

n° d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GALLIANO Daniele - Sindaco	x	
2	BACCINO Walter Pietro	x	
3	ZINOLA Ornella	x	
4	NAVONI Franco	x	
5	ORSI Gabriele		x
6	DEL SIGNORE Matteo		x
7	DOTTA Cristiana	x	
8	BOZZANO Angelo	x	
9	CAMBISE Bruna	x	
10	FALCIANI Graziano	x	
11	NEIROTTI Eleonora	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Grazia Randisi.

Il Presidente Signor Daniele Galliano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):


- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, deliberandole non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTI i termini di approvazione del bilancio di previsione 2018, la cui scadenza è stata prorogata al 28 febbraio 2018 con decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017;

VISTO in particolare l'art.1, comma 682 e seguenti, della Legge 147/2013, nei quali si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;



CONSIDERATO che questa Amministrazione intende incentivare non solo la raccolta differenziata ma anche la riduzione dei rifiuti raccolti, trasportati e trattati introducendo a tal fine agevolazioni a chi dimostra di avviare pratiche in tal senso;

DATO ATTO che il compostaggio domestico, permettendo di diminuire le quantità di rifiuti raccolte, trasportate e trattate, consente di ridurre l'inquinamento generato dal trasporto, l'impatto dell'impianto centralizzato di trattamento ed i relativi consumi energetici;

RITENUTO opportuno, pertanto, incentivare la pratica di compostaggio domestico attraverso l'introduzione, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio, di una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 20%;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 dell' 11/11/2015, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione nuovo Regolamento TARI";

RITENUTO di inserire nel sopra citato Regolamento il seguente articolo, al fine di introdurre una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 20% alle utenze domestiche , per chi pratica il compostaggio domestico:

Art. 13 bis – Riduzione per compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, pena decadenza dal beneficio stesso, di apposita dichiarazione sostitutiva attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. La richiesta di riduzione dovrà essere reiterata ogni anno finché permangono le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione.
3. Gli Uffici Comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell'attività di compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il beneficio di cui al presente articolo decadrà con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell'ufficio di accertamento in rettifica.

RITENUTO di approvare le modifica del Regolamento TARI come sopra specificata;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche, i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*";

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 0 (zero) voti contrari, su n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare la modifica del Regolamento TARI**, introducendo, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio, una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 20%;
- 3) **Di apportare** la variazione sopra specificata introducendo nel Regolamento TARI del Comune di Bormida, approvato con deliberazione consiliare n. 40 dell' 11/11/2015, il seguente articolo:

Art. 13 bis – Riduzione per compostaggio

 1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, pena decadenza dal beneficio stesso, di apposita dichiarazione sostitutiva attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
 2. La richiesta di riduzione dovrà essere reiterata ogni anno finché permangono le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione.
 3. Gli Uffici Comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell'attività di compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, il beneficio di cui al presente articolo decadrà con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell'ufficio di accertamento in rettifica.
- 4) **Di dare atto** che la modifica regolamentare ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- 5) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Daniele Galliano

f.to Galliano

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Grazia Randisi
f.to Randisi

PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - comma 1 - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

PER LA REGOLARITA' TECNICA : si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 247 bis., comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesca Baccino

PER LA REGOLARITA' CONTABILE : si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Francesca Baccino

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

■ che la presente deliberazione :

- a) è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno **14 FEB 2018** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000)

Bormida, li

14 FEB 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Ivana Minetto

ESECUTIVITA' e PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione :

- a) è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) ;
- b) è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____.

Bormida,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Ivana Minetto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bormida, li,

14 FEB 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ivana Minetto

